

Testo coordinato con le modifiche apportate dalle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione II, n. 11358 e n. 11360 del 2023, e dalla deliberazione 86/2024/R/eel

**DELIBERAZIONE 21 DICEMBRE 2021
604/2021/R/COM**

ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE N. 205/2017 IN MATERIA DI PRESCRIZIONE BIENNALE IN RELAZIONE ALLE PARTITE DI SETTLEMENT DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE E INTEGRAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLE IMPRESE DI DISTRIBUZIONE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1186^a riunione del 21 dicembre 2021

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73;
- il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, come convertito nella legge 21 settembre 2018, n. 108 (di seguito: decreto-legge 91/18);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione per lo Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (di seguito: Legge di bilancio 2018);
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione per lo Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (di seguito: Legge di bilancio 2020);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 novembre 2017, 782/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 782/2017/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 22 febbraio 2018, 97/2018/R/com (di seguito: deliberazione 97/2018/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2018, 264/2018/R/com (di seguito: deliberazione 264/2018/R/com);

- la deliberazione dell’Autorità 13 novembre 2018, 569/2018/R/com (di seguito: deliberazione 569/2018/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2018, 683/2018/R/com (di seguito: deliberazione 683/2018/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2019, 148/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 26 maggio 2020, 184/2020/R/com (di seguito: deliberazione 184/2020/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 26 ottobre 2021, 455/2021/R/com (di seguito: deliberazione 455/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2021, 603/2021/R/com (di seguito: deliberazione 603/2021/R/com);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica (Testo Integrato *Settlement* o TIS);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (TISG);
- il vigente Codice di rete tipo per il servizio di distribuzione del gas, approvato con la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06;
- il vigente Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell’energia elettrica, approvato con la deliberazione dell’Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 8 settembre, 330/2020/R/com (di seguito: documento per la consultazione 330/2020/R/com);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 21 settembre, 386/2021/R/com (di seguito: documento per la consultazione 386/2021/R/com);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 12 novembre 2021, 457/2021/R/com (di seguito: documento per la consultazione 457/2021/R/com);
- le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sede di Milano (di seguito: TAR Lombardia), Sezione Prima, 14 giugno 2021, n. 1441, 1444 e 1449 (di seguito: sentenze n. 1441, 1444 e 1449 del 2021);
- il “*Chiarimento in ordine alla regolazione dell’Autorità conseguente all’introduzione della prescrizione biennale con la legge 205/2017 e s.m.ì*” pubblicato in data 13 dicembre 2021 (di seguito: Chiarimento 13 dicembre).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 assegna all’Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore energetico;
- l’articolo 1 della Legge di bilancio 2018 prevede, tra l’altro:
 - al comma 4, che “*nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al*

decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera”, che l’Autorità “definisce le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all’attuazione di quanto previsto”;

- la medesima Legge di bilancio 2018, all’articolo 1, prevede, inoltre:
 - al comma 5, che le disposizioni di cui al comma 4 sopra riportate in merito alla prescrizione biennale non *“si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell’utente”;*
 - al comma 6, che l’Autorità definisca *“misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l’accertamento e l’acquisizione dei dati dei consumi effettivi”;*
 - al comma 10, che le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 della medesima legge si applichino alle fatture la cui scadenza di pagamento è successiva: (i) per il settore elettrico, al 1 marzo 2018; (ii) per il settore del gas naturale, al 1 gennaio 2019;
- l’Autorità, con la deliberazione 97/2018/R/com e con la deliberazione 264/2018/R/com, ha adottato misure urgenti di prima attuazione delle disposizioni della legge bilancio 2018, con particolare riferimento alle fatture relative alla fornitura di energia elettrica con scadenza di pagamento successiva al 1 marzo 2018, e ha avviato un procedimento per la completa attuazione delle disposizioni della suddetta legge nei settori energetici;
- in particolare, per quel che più rileva ai fini del presente provvedimento, con la deliberazione 97/2018/R/com:
 - è stato stabilito che *“siano definite opportune modalità di allocazione delle partite inerenti al settlement di cui al TIS nei casi in cui l’utente del dispacciamento richieda la correzione di eventuali rettifiche tardive oggetto di fatture di trasporto e di dispacciamento per le quali si è determinata l’applicazione della prescrizione, mantenendo inalterata l’attuale regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento, nonché siano definite opportune modalità di gestione dei conguagli di corrispettivi emersi in esito alle sessioni di aggiustamento di cui al TISG, oggetto di fatture per le quali si siano determinate le condizioni di applicazione delle misure protettive di cui alla legge di bilancio 2018”;*
 - è stato chiarito che l’eventualità, per i clienti finali, di vedersi fatturati importi per periodi di tempo superiore a due anni nel settore energetico può verificarsi tipicamente in almeno tre casi:
 - i. casi di rilevanti ritardi, da parte dei venditori, nella fatturazione di periodo (c.d. blocco di fatturazione);
 - ii. casi di fatturazione di conguagli derivanti da rettifiche del dato di misura tempestivamente comunicate dal gestore di rete al venditore, ma fatturate con ritardo da parte di quest’ultimo (c.d. ritardo di conguaglio);

- iii. casi di conguagli derivanti dall'insorgenza di rettifiche tardive (di seguito: conguagli derivanti da rettifiche tardive) e, per il settore del gas, dalla disponibilità di nuovi dati di misura a sostituzione di stime o rettifiche di dati di misura effettivi precedentemente utilizzati (di seguito: conguagli derivanti da nuove misure);
- la deliberazione 264/2018/R/com, con riferimento al settore dell'energia elettrica:
 - ha chiarito che nel caso in cui il venditore eccepisca la prescrizione di un proprio debito nei confronti dell'impresa di distribuzione o ID (indipendentemente dal cliente finale), lo stesso venditore ne deve tener conto nell'ambito della fatturazione nei confronti del proprio cliente finale non fatturando le somme corrispondenti;
 - ha stabilito che nel caso in cui, invece, sia il cliente finale a eccepire la prescrizione nei confronti del venditore, quest'ultimo ha facoltà di chiedere all'impresa di distribuzione che la somma corrispondente, eventualmente dal medesimo venditore già versata, possa essere utilizzata come anticipo su futuri importi dovuti;
 - con la deliberazione 683/2018/R/com, infine, l'Autorità, oltre ad estendere al settore del gas naturale le disposizioni contenute nella deliberazione 264/2018/R/com relative alla modalità per i venditori di eccepire in autonomia la prescrizione biennale a fronte di fatture di trasporto con conguagli maggiori di due anni, ha rinviato a successivo provvedimento la “...*(omissis)...* definizione delle tempistiche e delle modalità con cui gli utenti del dispacciamento dell'energia elettrica e gli utenti del bilanciamento del gas naturale, in caso di mancato incasso dovuto a una eccezione di prescrizione sollevata dal cliente finale per i casi derivanti da ricalcoli la cui responsabilità sia attribuita ai distributori, abbiano titolo a richiedere rispettivamente a Terna e a Snam Rete Gas la revisione delle corrispondenti partite economiche relative al servizio di dispacciamento o bilanciamento”;
 - con l'articolo 1, comma 295, della Legge di bilancio 2020, in vigore dall'1 gennaio 2020, è stata superata la distinzione, precedentemente prevista dall'articolo 1, comma 5, della Legge di bilancio 2018, tra i casi in cui il ritardo di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni sia presumibilmente attribuibile a responsabilità dell'impresa di distribuzione e quelli in cui il ritardo sia presumibilmente attribuibile al cliente finale.

CONSIDERATO CHE:

- nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 97/2018/R/com e in considerazione delle previsioni di cui alla citata deliberazione 683/2018/R/com, l'Autorità ha pubblicato il documento per la consultazione 330/2020/R/com (di seguito richiamato anche come primo documento per la consultazione) con il quale ha presentato i propri orientamenti iniziali relativi all'attuazione di quanto disposto dalla legge di Bilancio 2018 in tema di prescrizione biennale in relazione alle partite di *settlement* dell'energia elettrica e del gas naturale;

- tali orientamenti si articolano sulla base di una logica “compensatoria” che prevede:
 1. di ristorare gli effetti della prescrizione biennale fatta valere dal cliente finale nei confronti del proprio venditore (Utente del dispacciamento elettrico UdDe ovvero Utente della distribuzione gas UdDg) che si riverberano “a monte” nel rapporto fra questi e Terna S.p.A. (di seguito: Terna) nel settore elettrico ovvero il proprio utente del bilanciamento (UdB) nel settore gas;
 2. di includere nelle partite oggetto di compensazione esclusivamente i ricalcoli fatturati al cliente finale per la quota parte attinente agli oneri di dispacciamento o bilanciamento generati a seguito di conguagli derivanti da rettifiche tardive o conguagli derivanti da nuove misure, partite per le quali il venditore non ha quindi un’effettiva responsabilità;
 3. in ottica semplificativa, di separare il più possibile le attività di ristoro degli importi derivanti dall’eccezione della prescrizione dai processi di *settlement*;
- sulla base di quanto previsto dalla legge e nell’ottica di procedere a compensare le sole partite per le quali il venditore non ha, quindi, un’effettiva responsabilità, sia necessario identificare dapprima le partite fisiche da considerare ai fini della compensazione e che a tal fine esse siano identificate come le minori fra:
 - quelle oggetto di prescrizione da parte del cliente finale nei confronti del proprio venditore oppure da parte del venditore per conto del cliente finale;
 - quelle corrispondenti alle differenze fra i prelievi del POD ovvero del punto di riconsegna allacciato a rete di distribuzione (di seguito: PdR) ricalcolati dall’ID a seguito del nuovo dato di misura o rettifica e quelli precedentemente comunicati;
- per l’erogazione della compensazione agli utenti, il citato documento per la consultazione prospetta le seguenti modalità:
 - con riferimento al settore elettrico, l’impresa di distribuzione procede a compensare l’UdDe, in qualità anche di utente del servizio di trasporto, per i soli importi relativi alla fattura di trasporto già pagata, mentre gli importi relativi al valore della materia prima e agli oneri di dispacciamento sono compensati attraverso le seguenti due opzioni:
 - a) la prima prevede che sia Terna a compensare l’UdDe (*opzione 1*) nell’ambito della regolazione dei conguagli di *settlement*;
 - b) la seconda prevede, invece, che sia la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) ad erogare la compensazione all’UdDe (*opzione 2*);
 - con riferimento al settore del gas naturale, analogamente al settore elettrico, la compensazione degli importi afferenti al servizio di distribuzione è effettuata dall’impresa di distribuzione all’UdDg, mentre per la materia prima e i corrispettivi addizionali di trasporto sono, anche in questo caso, declinate due possibili soluzioni:
 - a) in un’ottica di semplificazione dei processi, la prima opzione (*opzione A*) prevede che la compensazione sia riconosciuta direttamente

all'UdDg da CSEA, previa apposita richiesta, senza quindi che l'UdDg sia tenuto a eccepire la prescrizione biennale nei confronti del proprio UdB, che rimarrebbe dunque del tutto estraneo al processo;

- b) la seconda opzione (*opzione B*), invece, prospetta che la compensazione sia riconosciuta al soggetto a monte, ossia all'UdB, sempre da CSEA; tale soluzione richiederebbe, però, rispetto alla precedente, l'introduzione di ulteriori flussi informativi finalizzati a identificare l'UdB che ha fornito il PdR per il quale è stata riconosciuta la prescrizione;
- è stata, comunque, prospettata l'ipotesi di eliminare la previsione secondo cui il venditore (in qualità di utente del trasporto/UdDg) può direttamente eccepire la prescrizione all'impresa di distribuzione a seguito del ricevimento della fattura di trasporto.

CONSIDERATO CHE:

- dalle osservazioni pervenute emerge una generale condivisione rispetto agli orientamenti delineati nel documento per la consultazione 330/2020/R/com, in particolare con riferimento all'obiettivo di portare ad una effettiva semplificazione dell'applicazione delle disposizioni in materia di prescrizione introdotte con la Legge di bilancio 2018 a monte della filiera;
- sono, inoltre, emersi i seguenti principali aspetti:
 - la preferenza, per entrambi i settori, per l'opzione fondata sulla compensazione gestita direttamente da CSEA (*opzione 2 e opzione A*);
 - posizioni discordanti in merito all'eliminazione della facoltà, per gli UdDe/UdDg, di eccepire direttamente e autonomamente la prescrizione nei confronti dell'impresa di distribuzione per le partite anteriori a due anni fatturate;
 - la richiesta di rivalutare l'entità della compensazione da riconoscere, prevedendo che l'utente sia ristorato per l'intero importo eccetto dal cliente finale (quindi comprensivo dell'IVA e delle accise, nonché dei margini di commercializzazione), così da sterilizzare completamente i rischi connessi ai mancati incassi derivanti dall'operatività della prescrizione;
 - non è stato accolto favorevolmente il criterio proposto per l'identificazione delle partite fisiche oggetto di compensazione, in quanto si ritiene che tale soluzione potrebbe risultare penalizzante per il venditore (ovvero la controparte commerciale del cliente finale) che ha utilizzato in fatturazione una propria stima, più bassa di quella dell'ID considerata palesemente troppo alta; almeno per la valorizzazione delle compensazioni del periodo pregresso è stato richiesto di non applicare il suddetto criterio;
 - in relazione al settore elettrico è stato richiesto di semplificare ulteriormente il flusso dei dati funzionale ad indicare le quantità fisiche oggetto di compensazione, prevedendo - per tutte le tipologie di punti di prelievo, orarie

- e non orarie - l'indicazione dei quantitativi raggruppati per singolo anno e per fascia oraria;
- per quanto concerne la valorizzazione della materia prima è stato fatto notare che i prezzi all'ingrosso non sono rappresentativi dei prezzi a cui viene venduta la *commodity* a valle della filiera;
 - è stato, infine, richiesto di non applicare l'istituto della prescrizione biennale o, quantomeno, di evitare che i relativi effetti ricadano sull'impresa di distribuzione qualora il ritardo nella messa a disposizione dei dati di misura sia responsabilità del cliente finale.

CONSIDERATO CHE:

- alla luce delle osservazioni ricevute dagli operatori nell'ambito della prima consultazione, nel mese di settembre 2021, l'Autorità ha pubblicato il documento per la consultazione 386/2021/R/com (di seguito richiamato anche come seconda consultazione), con il quale ha presentato i propri orientamenti finali in merito al trattamento delle partite di *settlement* in caso di operatività della prescrizione biennale;
- gli orientamenti illustrati in tale documento per la consultazione, fermo restando i criteri generali espressi nel documento per la consultazione 330/2020/R/com (cfr. punti 1, 2 e 3 del gruppo di considerati relativi ai primi orientamenti) e condivisi dalla maggior parte dei soggetti interessati alla consultazione, accolgono l'esigenza segnalata dagli operatori di una gestione più semplificata e organica del processo di compensazione rispetto a quanto illustrato nel primo documento per la consultazione;
- la seconda consultazione, confermando i suddetti criteri generali, non accoglie, tuttavia, le richieste degli operatori volte a considerare elementi diversi da quelli attinenti alle partite di *settlement* negli importi da compensare; viene anche ribadito l'orientamento dell'Autorità di gestire, nell'ambito del meccanismo di compensazione, esclusivamente le partite di *settlement* rimettendo all'impresa di distribuzione la compensazione delle partite prescritte attinenti al servizio di trasporto/distribuzione secondo le previsioni dell'articolo 1 della deliberazione 264/2018/R/com per il settore elettrico e dell'articolo 1 della deliberazione 683/2018/R/com per il settore del gas naturale;
- non è stata ritenuta perseguibile la richiesta avanzata da alcuni stakeholder di prevedere che sia lo stesso soggetto, che procede a compensare al venditore gli importi - attinenti al *settlement* - non riscossi in seguito all'operatività della prescrizione biennale eccettata dal cliente finale, a compensare anche gli importi connessi al trasporto dell'energia elettrica/distribuzione del gas naturale; ciò, in quanto, si prefigurerebbe uno scenario che non appare compatibile con la coesistenza della facoltà per il venditore di eccettare direttamente all'impresa di distribuzione, per conto del cliente finale, la prescrizione biennale (facoltà che, considerati i pareri discordanti sul tema, espressi in esito al primo documento per la consultazione, non si è inteso rimuovere);

- in sintesi, i nuovi orientamenti prospettati prevedono che:
 - a) con cadenza semestrale gli UdDe (e gli esercenti la maggior tutela) e gli UdDg possano richiedere direttamente a CSEA la compensazione degli importi oggetto di prescrizione loro eccipita dal cliente finale con riferimento alle partite di *settlement*, consolidando pertanto il principio secondo cui le attività funzionali alla compensazione degli importi derivanti da prescrizioni debbano essere mantenute separate dai processi di *settlement*;
 - b) la compensazione sia riconosciuta rispetto a ricalcoli fatturati ai clienti finali che contabilizzano importi risalenti a più di due anni derivanti dalla ritardata messa a disposizione dei dati da parte delle ID e per i quali ha trovato piena operatività la prescrizione biennale: a quest'ultimo riguardo, quindi, l'UdDe/UdDg deve aver eccipito con successo la prescrizione all'ID, ottenendo la compensazione degli importi prevista dalla regolazione dell'Autorità, anche nell'ipotesi in cui la prescrizione sia stata eccipita dal cliente finale dopo che l'UdDe/UdDg abbia versato i corrispettivi all'ID;
 - c) sia confermato il criterio di identificazione delle partite fisiche oggetto di compensazione proposto nel primo documento per la consultazione utilizzando a tal fine il minor valore tra il delta (fra misure effettive e stime fatturate in acconto) dei volumi eccipiti risultante al venditore e quello risultante all'impresa di distribuzione nell'ambito della fatturazione del servizio di trasporto/distribuzione; pertanto, non viene accolta la richiesta degli operatori volta a considerare esclusivamente i volumi fatturati al cliente finale in quanto ciò potrebbe comportare, in contrasto con il disposto dalla norma di legge, di riconoscere al venditore una compensazione maggiore rispetto a quella che risulterebbe se il medesimo eccipisse la prescrizione biennale direttamente ai soggetti della filiera coinvolti;
 - d) diversamente da quanto prospettato nel primo documento per la consultazione e per semplificare ulteriormente il processo e contenere gli oneri gestionali dei vari soggetti coinvolti, è stato proposto che:
 - la richiesta di compensazione, presentata dall'utente richiedente a CSEA, dovrà riportare tutti gli elementi essenziali per il calcolo delle quantità oggetto di compensazione, senza pertanto prevedere l'intervento (né a maggior ragione un particolare atto di assenso) da parte dell'ID;
 - CSEA procederà a quantificare le partite oggetto di compensazione attraverso l'applicazione di una valorizzazione media (i) della materia prima e dei corrispettivi di dispacciamento per il settore elettrico e (ii) del costo della materia prima e dei corrispettivi variabili di trasporto per il settore del gas;
 - CSEA, infine, comunicherà il valore dell'ammontare della compensazione al richiedente, procedendo alla relativa liquidazione e a verificare a campione la correttezza e la veridicità del contenuto della documentazione fornita dal richiedente;
- inoltre, con riferimento al settore elettrico, in linea con il primo documento per la consultazione, l'Autorità ha ritenuto imprescindibile introdurre adeguate forme di

responsabilizzazione delle imprese di distribuzione, prevedendo un loro contributo per la copertura degli importi oggetto di compensazione; mentre, con riferimento al settore del gas si è ritenuto opportuno rinviare l'introduzione di tale meccanismo onde effettuare ulteriori approfondimenti e, nello schema di articolato allegato al documento per la consultazione, è stato previsto di attingere dal conto istituito per la copertura degli oneri connessi al *settlement* gas ai sensi del punto 5.1 della deliberazione 782/2017/R/gas;

- nello specifico, il meccanismo di responsabilizzazione proposto nel documento per la consultazione 386/2021/R/com (articolo 8 dello schema di articolato) prevede che, a decorrere dall'anno 2023, ciascuna impresa di distribuzione di energia elettrica sia tenuta a versare a CSEA, in ciascun anno, una penalità determinata dal prodotto tra:
 - un corrispettivo unitario (CU_{DMP}) calcolato come media aritmetica dei valori orari del PUN e dei valori mensili dei corrispettivi unitari di dispacciamento in prelievo relativi all'anno precedente;
 - la sommatoria in valore assoluto dei volumi di energia elettrica (V_{rp}) sottostanti ai ricalcoli fatturati dalla medesima ID sempre con riferimento all'anno precedente derivanti dalle mancate raccolte delle misure effettive (o da rettifiche di dati di misura effettivi precedentemente utilizzati); tali volumi considerano esclusivamente la quota parte antecedente i 24 mesi dalla data di messa a disposizione, rispettivamente, del dato di misura effettivo o della rettifica;
- le modalità di individuazione del V_{rp} , che tengono conto della correzione o delle rettifiche dei dati di misura indipendente dal loro segno, consentono di mantenere un incentivo alla riduzione complessiva delle rettifiche tardive; tuttavia, al fine di calibrare il meccanismo coerentemente alle esigenze di gettito che possono risultare dall'erogazione delle compensazioni ai venditori, è stata altresì prospettata:
 - una correzione del V_{rp} attraverso l'applicazione di un fattore (α) posto inizialmente pari a 0,2; α è ottenuto valutando l'effetto combinato dell'entità dei volumi di energia elettrica rettificati che generano importi prescrivibili sul totale dei volumi rettificati (stimata pari al 50%) e dell'entità dei volumi di energia elettrica effettivamente ecceduti rispetto al totale dei volumi eccedibile (stimata pari al 40%);
 - la revisione annuale di tale fattore α sulla base dell'evoluzione dell'incidenza delle suddette variabili prevedendo, ai fini dell'acquisizione delle informazioni necessarie a tale revisione, una specifica raccolta presso le principali imprese di vendita e le principali imprese di distribuzione;
- infine, il documento per la consultazione prospetta l'istituzione presso CSEA del *Conto per la compensazione degli importi non riscossi per effetto dell'applicazione delle disposizioni della Legge di Bilancio 2018* a copertura delle somme riconosciute da CSEA ai venditori in applicazione del meccanismo di compensazione precedentemente descritto e che il gettito raccolto ai sensi del

meccanismo di responsabilizzazione in parola sia destinato all'alimentazione del predetto conto;

- circa il tema dei corrispettivi di scostamento per il settore del gas naturale è stato ribadito che l'intervento dell'Autorità non può estendersi oltre la gestione dei corrispettivi di scostamento applicati dalle imprese di trasporto, visto che la disciplina dei contratti di fornitura è stata rimessa all'autonomia negoziale delle parti coinvolte. Inoltre, il prossimo 1 ottobre 2022 è prevista l'entrata in vigore della riforma dei conferimenti di capacità, grazie alla quale i corrispettivi di scostamento non troveranno più applicazione ai *city gate*; pertanto, con riferimento al periodo 1 gennaio 2020 - 30 settembre 2022, è stato prospettato di adottare - per ciascun *city gate*, ciascun rapporto UdB-UdDg e ciascun mese - la compensazione del minore fra il corrispettivo di scostamento eventualmente applicato dall'impresa di trasporto in esito al ricalcolo e il valore del corrispettivo di scostamento unitario moltiplicato per la massima differenza giornaliera fra il prelievo ricalcolato, oggetto di prescrizione, e quello inizialmente attribuito.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- dalle osservazioni degli operatori alla seconda consultazione è emersa una generale condivisione in merito alla semplificazione e razionalizzazione del processo di compensazione delle partite oggetto di eccezione di prescrizione biennale da parte dei clienti finali, nonché al rafforzamento del criterio generale secondo cui le attività funzionali al ristoro degli importi derivanti da prescrizioni devono essere il più possibile separate dai processi di *settlement*;
- l'orientamento dell'Autorità volto a disciplinare la compensazione degli importi pregressi è stato valutato positivamente;
- in gran parte delle osservazioni sono stati, tuttavia, riportati degli elementi potenzialmente critici in merito alle condizioni di accesso al meccanismo di compensazione con riferimento, in particolare, alla previsione della preventiva accettazione dell'eccezione di prescrizione da parte dell'ID nell'ambito del servizio di trasporto/distribuzione;
- nello specifico, sono state evidenziate difficoltà per il venditore ad ottenere, da parte delle imprese di distribuzione, le informazioni necessarie a processare correttamente le richieste di eccezione della prescrizione sollevate dai clienti finali ossia, a detta di tali soggetti, in molti casi l'eccezione della prescrizione viene rifiutata da parte dell'ID mediante risposte non motivate ovvero non adeguatamente documentate né tempestive, con la conseguenza che le predette risposte risultano inutilizzabili per riscontrare nei giusti tempi le eccezioni di prescrizione formulate dai clienti finali;
- più in generale, è stato richiesto di meglio declinare l'obbligo da parte delle imprese di distribuzione di accettazione dell'eccezione della prescrizione o di rifiuto in qualsiasi caso di mancata o tardiva lettura, tranne che per i casi di dolo o colpa grave come riconosciuti dal Codice civile, nonché di uniformare le

casistiche; diversamente, per alcuni operatori sarebbe necessario che la richiesta di reintegro non venga subordinata all'accettazione dell'ID;

- con riferimento alla disciplina del meccanismo di compensazione sono state espresse le seguenti considerazioni:
 - a) rispetto alla periodicità individuata (semestrale) per la liquidazione delle partite oggetto di compensazione sono state rappresentate posizioni diverse, in particolare:
 - dalle società operanti nella vendita è stata evidenziata l'esigenza di soluzioni adeguatamente flessibili, così da evitare stress operativi e oneri gestionali non necessari; è stata, quindi, richiesta una maggiore frequenza di liquidazione (finanche trimestrale) e che gli importi eccedenti dai clienti finali possano essere recuperati anche nelle sessioni successive a quelle di competenza;
 - alcune imprese di distribuzione, una associazione rappresentativa di imprese di distribuzione e vendita ritengono invece che la liquidazione su base semestrale possa risultare eccessivamente ricorrente ed onerosa sotto il profilo gestionale ed hanno espresso una preferenza per la periodicità annuale;
 - b) nell'ambito di alcune osservazioni è stato chiesto di chiarire opportunamente che, in analogia con quanto già previsto per altri meccanismi di compensazione gestiti dalla CSEA, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/00), a supporto dei dati inviati dall'utente richiedente, sia sottoscritta dalla controparte commerciale ove quest'ultima sia presente;
 - c) alcuni degli intervenuti hanno auspicato una soluzione che preveda la messa a disposizione delle partite fisiche oggetto della richiesta di compensazione da parte dell'impresa di distribuzione nell'ambito della risposta fornita al venditore, al fine di garantire una corrispondenza certa delle partite fisiche oggetto di prescrizione lato trasporto lungo la filiera, anche rilevando come, in particolare per il settore gas, in cui le fatture emesse dalle ID non sono state oggetto di standardizzazione, le logiche di calcolo per la determinazione dei volumi potrebbero risultare particolarmente complesse;
 - d) per il settore elettrico, in merito alla quantificazione delle compensazioni:
 - è stato richiesto di prevedere un calcolo maggiormente semplificato delle partite fisiche oggetto di compensazione, in modo tale che non siano indicati distintamente i valori per fascia oraria; ciò, secondo alcuni soggetti, vale a maggior ragione per le partite pregresse;
 - è stata segnalata l'esigenza di considerare anche le percentuali di perdite convenzionali di rete nell'ambito della quantificazione dei valori di energia oggetto di compensazione;
 - e) da alcuni è stato ribadito che i prezzi *spot* non sono rappresentativi dei prezzi a cui viene venduta la *commodity* a valle della filiera e, dunque, degli importi per i quali viene ecceduta la prescrizione da parte del cliente finale; è stato, altresì, rilevato che un dettaglio mensile dei prezzi permetterebbe di

- intercettare le dinamiche di estrema variabilità che si stanno registrando nei mercati oppure è stato proposto di applicare un prezzo medio ponderato in sostituzione al prezzo medio relativo all'anno a cui si riferiscono le partite fisiche oggetto di compensazione;
- f) sempre in tema di valorizzazione, un'associazione di venditori e di imprese di distribuzione ha sottolineato come la compensazione individuata nell'ambito della seconda consultazione non ricomprensca integralmente gli oneri relativi alla tariffa di trasporto applicata al gas prelevato;
 - g) per quanto riguarda il corredo informativo della richiesta di compensazione presentata a CSEA, è stato richiesto di includere: (i) la data in cui il cliente ha eccepito la prescrizione, (ii) la data in cui è stata presentata la richiesta di prescrizione da parte del venditore all'impresa di distribuzione in relazione alle partite attinenti al trasporto/distribuzione e (iii) la data in cui l'impresa di distribuzione ha dato riscontro alla richiesta del venditore;
 - h) infine, CSEA ha segnalato la necessità di prevedere, nel provvedimento finale, un esplicito divieto di cessione del credito, in quanto non vi è certezza del *quantum* dei crediti che saranno oggetto di compensazione;
- per quanto attiene nello specifico al settore del gas naturale, è stato richiesto di introdurre nel provvedimento finale la possibilità di compensare i corrispettivi di scostamento come anticipato nella seconda consultazione;
 - in merito al meccanismo di responsabilizzazione, in generale le osservazioni pervenute dalle imprese di distribuzione e vendita rimarcano che quanto prospettato andrebbe ad aggiungersi ai meccanismi di responsabilizzazione già previsti dalla regolazione che incentivano le ID a svolgere correttamente la propria attività di gestione della misura; in alcune osservazioni è stato auspicato di recuperare il gettito necessario all'erogazione delle compensazioni agli utenti da tali meccanismi;
 - rispetto agli specifici orientamenti inerenti alla definizione del meccanismo di responsabilizzazione delle imprese di distribuzione è emerso quanto segue:
 - a) l'esigenza di prevedere apposite cause di esclusione qualora l'ID sia in grado di dimostrare, oltre al rispetto delle previsioni regolatorie in materia di rilevazione del dato di misura, di avere tempestivamente richiesto, con modalità tracciabili, la cooperazione del cliente finale per la rilevazione della misura;
 - b) la richiesta che il "Vrp" non sia definito come sommatoria del valore assoluto dei volumi di energia elettrica sottostanti ai ricalcoli fatturati dall'ID, bensì consideri esclusivamente la somma di tali volumi che ha generato importi effettivamente eccepiti;
 - c) la preferenza ad utilizzare il medesimo periodo temporale ai fini del calcolo dei corrispettivi CUdmp e Vrp; a tale proposito è stato precisato che sarebbe coerente applicare all'energia di ciascun anno incluso nel periodo di competenza del Vrp la media annuale dei prezzi e dei corrispettivi dell'anno stesso;

- per quanto concerne il meccanismo di responsabilizzazione che interesserà le imprese di distribuzione del gas naturale, se da un lato se ne richiede l'introduzione quanto prima, dall'altro si rileva come i processi di *settlement* gas sono ancora oggetto di un processo di consolidamento e affinamento che rende piuttosto difficoltoso ipotizzare forme di responsabilizzazione come quelle menzionate nella seconda consultazione, proponendo di rinviarne l'introduzione al 2024, proseguendo però l'attività di monitoraggio del fenomeno.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in data 14 giugno 2021 sono state pubblicate le sentenze n. 1441, 1444 e 1449, con cui il TAR Lombardia ha annullato la deliberazione dell'Autorità 184/2020/R/com in materia di fatturazione dei clienti finali finalizzata al recepimento delle disposizioni della Legge di bilancio 2020 precedentemente citata; in particolare, il TAR Lombardia, pur riconoscendo che il contenuto precettivo della deliberazione 184/2020/R/com fosse in linea con la modifica legislativa di cui all'articolo 1, comma 295, della Legge di bilancio 2020, oltre che con i principi generali sanciti dal Codice civile in tema di prescrizione, e pur ritenendo manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale avanzata dalle società ricorrenti, ha ritenuto, tuttavia, fondata la censura relativa alla mancata attivazione, da parte dell'Autorità, della consultazione e, per l'effetto, ha annullato la citata deliberazione 184/2020/R/com;
- nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 455/2021/R/com per ottemperare alle sentenze del TAR Lombardia richiamate, con il documento per la consultazione 457/2021/R/com, l'Autorità ha prospettato, tra l'altro, la necessità di garantire un'adeguata informazione al cliente finale nei casi in cui il venditore ritenga di poter fatturare importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, assumendo in tali casi, in coerenza con quanto precisato dal TAR Lombardia, la sussistenza di una causa ostativa alla maturazione della prescrizione ai sensi della normativa primaria e generale di riferimento (cfr., in particolare, gli articoli 2935 e 2941 del Codice civile); al riguardo si precisa che, sebbene non competeva all'Autorità, ma al giudice ordinario, accertare se, nei casi concreti, i fatti allegati dall'impresa distributrice integrino o meno l'ipotesi codicistica in argomento, non appare altresì giustificabile il rifiuto al riconoscimento della prescrizione da parte dell'impresa di distribuzione al venditore con la semplice allegazione di aver ottemperato alle previsioni regolatorie relative all'acquisizione del dato di misura, in quanto nessuna di tali previsioni integra la fattispecie tassativa dell'articolo 2941 del Codice civile;
- peraltro, con il chiarimento 13 dicembre, nell'ambito del quale viene sinteticamente tracciato il quadro normativo di riferimento, l'Autorità ha definitivamente precisato l'infondatezza della pretesa da parte dell'impresa di distribuzione di non riconoscere al venditore la prescrizione maturata (eccepita dal cliente finale), specificando che con riferimento ai casi in cui le imprese di distribuzione "*...(omissis)...rifiutano di riconoscere l'intervenuta prescrizione allegando una loro generica non responsabilità per la tardiva rilevazione del*

dato, ovvero limitandosi ad asserire di aver proceduto, senza buon esito, a volgere i tentativi di lettura previsti dalla regolazione dell’Autorità (omissis) anche tali rifiuti non sono giustificati, in quanto si fondano sull’ipotesi prevista dall’originario comma 5 dell’articolo 1 della legge 205/2017, ora però abrogato... (omissis)”, nonché che “le omissioni dell’impresa distributrice [i casi in cui non fornirebbe neppure riscontro all’atto con cui il venditore eccepisce l’intervenuta prescrizione], (omissis) nonché i rifiuti (omissis) opposti al venditore, sono comportamenti idonei a ledere il diritto di quest’ultimo al riconoscimento dell’intervenuta prescrizione, potendo quindi integrare i presupposti per l’adozione, da parte dell’Autorità, di un provvedimento prescrittivo ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95”;

- per effetto di quanto sopra, la prescrizione deve essere pertanto riconosciuta dal venditore nei confronti del cliente finale e, correlativamente, dall’ID al venditore, risultando quindi superato, e implicitamente abrogato, il riferimento, compiuto dalla deliberazione 264/2018/R/com per il settore elettrico e 683/2018/R/com per il settore del gas naturale, all’attribuzione all’impresa di distribuzione della responsabilità per il ritardo nella rilevazione del dato di misura;
- l’Autorità, con la deliberazione 603/2021/R/com:
 - ha previsto che l’impresa di distribuzione, con riferimento ai clienti ricadenti nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 2 dell’Allegato A alla medesima deliberazione (clienti meritevoli di tutela rafforzata), contestualmente alla messa a disposizione della lettura effettiva che genera il consumo risalente a più di due anni, comunichi, a partire dal 1 gennaio 2023, utilizzando i flussi di misura messi a disposizione del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII), la sussistenza o meno di cause ostative al maturarsi della prescrizione;
 - a tal fine, ha dato mandato al gestore del SII di aggiornare e pubblicare le specifiche tecniche per la messa a disposizione nei flussi di misura per le utenze di energia elettrica e gas naturale dell’informazione relativa alla sussistenza di cause ostative alla maturazione della prescrizione di cui alla disciplina primaria e generale civilistica in tempo utile, perché i flussi aggiornati entrino in operatività dal 1 gennaio 2023;
 - nelle more dell’adozione di quanto indicato ai precedenti alinea, per le fatture relative a dati di misura o rettifiche degli stessi riferiti a consumi risalenti a più di due anni comunicati entro il 31 dicembre 2022, ha stabilito che:
 - a) il venditore, che riceve l’eccezione di prescrizione di un cliente finale, ne dia tempestiva comunicazione all’impresa di distribuzione, tramite PEC;
 - b) l’impresa di distribuzione, entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta comunicazione, debba fornire al venditore, sempre mediante PEC, le informazioni di sua competenza relative alla ricorrenza di documentate circostanze ostative all’accoglimento della eccezione di prescrizione del cliente finale, ai sensi della normativa primaria e generale di riferimento, il riferimento normativo ed una rappresentazione dettagliata, puntuale ed esaustiva delle presunte cause ostative;

- c) nel caso in cui l'impresa di distribuzione non fornisca il suddetto riscontro nei tempi e termini indicati, si possa ritenere che non sussistano cause ostative alla eccezione di prescrizione;
- la sopraccitata deliberazione 603/2021/R/com, con riferimento ai clienti non ricadenti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 2 dell'Allegato A alla medesima deliberazione, non pone alcun obbligo informativo in capo alle imprese di distribuzione.

RITENUTO CHE:

- sia meritevole di accoglimento la richiesta di prevedere che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/00 attestante il rispetto delle condizioni di accesso al meccanismo sia sottoscritta dalla controparte commerciale, se diversa dall'utente richiedente, per i propri dati forniti e che tale dichiarazione sia trasmessa all'utente richiedente, il quale provvederà a veicolarla a CSEA in sede di presentazione della propria istanza;
- con riferimento alla periodicità di liquidazione delle partite oggetto di compensazione, sia opportuno ridurre la cadenza di applicazione del meccanismo di compensazione adottandone una annuale; sia necessario, tuttavia, garantire la possibilità per gli utenti di recuperare anche nella sessione annuale immediatamente successiva eventuali partite non recuperate nella sessione annuale di competenza;
- in relazione alle partite di *settlement*, derivanti dalle eccezioni di prescrizione biennale sollevate dal cliente finale e dal venditore, sia opportuno confermare in generale i flussi informativi illustrati nella seconda consultazione, fatte salve le modifiche previste nei successivi alinea;
- con riferimento al settore elettrico, sia opportuno prevedere che le partite fisiche indicate nella richiesta di compensazione formulata a CSEA:
 - sempre nell'ottica di favorire la massima semplificazione del calcolo nonché di minimizzare gli oneri connessi all'identificazione dei relativi importi in particolare in relazione al periodo pregresso, siano indifferenziate rispetto alle fasce orarie;
 - siano quantificate considerando anche le percentuali di perdite convenzionali di rete previste ai sensi del TIS, dandone separata evidenza;
- per quanto concerne la valorizzazione delle partite fisiche, nell'ottica di favorire la massima semplificazione del calcolo e anche alla luce di quanto indicato al precedente *bullet*, sia opportuno mantenere il riferimento al prezzo medio, relativo all'anno cui si riferiscono le partite fisiche oggetto di compensazione; in considerazione, però delle dinamiche di prezzo che si stanno verificando sui mercati, si reputa opportuno monitorarne gli effetti sul sistema di compensazione approvato con la presente deliberazione al fine di valutare la necessità di futuri interventi volti a tener conto delle dinamiche di prezzo in corso d'anno.

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- alla luce delle criticità segnalate nell'ambito della consultazione 386/2021/R/com in merito alle condizioni di accesso al meccanismo di compensazione, sia necessario estendere anche ai clienti non ricadenti nel perimetro dei clienti meritevoli di tutela rafforzata le disposizioni in materia di obblighi delle imprese di distribuzione di cui all'articolo 5 e di cui al comma 6.4 dell'Allegato A alla deliberazione 603/2021/R/com.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- con specifico riferimento al settore elettrico e al meccanismo di responsabilizzazione per le imprese di distribuzione siano confermate le seguenti previsioni:
 - l'individuazione dei volumi di energia elettrica che concorrono alla determinazione del Vrp dell'impresa di distribuzione in un dato anno sia effettuata sulla base del valore complessivo dei volumi di energia elettrica sottostanti ai ricalcoli fatturati dalla medesima ID nell'anno precedente derivanti da una o più precedenti mancate raccolte delle misure effettive, ciò al fine di mantenere un incentivo alla riduzione complessiva delle rettifiche tardive;
 - il medesimo Vrp sia corretto attraverso l'applicazione di un fattore α dimensionato sulla base dell'incidenza dei volumi che hanno generato importi prescrivibili rispetto al totale dei volumi rettificati nonché dell'incidenza dei volumi di energia elettrica effettivamente ecceduti rispetto al totale dei volumi eccedibili affinché lo stesso risulti coerente con le esigenze di gettito derivanti dal riconoscimento agli utenti delle compensazioni previste dal presente provvedimento;
- tuttavia, sempre in relazione al suddetto meccanismo di responsabilizzazione, sia ragionevole e meritevole di accoglimento la richiesta, avanzata da molti degli intervenuti alla consultazione, di introdurre delle cause di esclusione nell'applicazione del meccanismo di responsabilizzazione; a tal fine, anche alla luce dell'obbligo posto in capo all'impresa di distribuzione di comunicare adeguatamente all'UdDe/UdDg sua controparte i motivi puntuali della (presunta) mancata maturazione della prescrizione del diritto al pagamento degli importi, ai sensi della disciplina primaria e generale di riferimento sia necessario ritenere che, ai fini dell'individuazione dei volumi comunicati oltre i 24 mesi, siano da non contabilizzare i volumi per i quali l'impresa di distribuzione ha provveduto a comunicare, secondo le modalità e i tempi previsti dalla deliberazione 603/2021/R/com e - in relazione alle utenze non rientranti nel perimetro dei soggetti meritevoli di tutele rafforzate - dal presente provvedimento, la sussistenza di una causa di sospensione della prescrizione prevista dalla disciplina primaria e generale di riferimento;

- con specifico riferimento al settore del gas naturale e ai corrispettivi di scostamento, sia opportuno prevedere che l'UdDg comunichi a CSEA, per ciascun *city gate*, ciascun rapporto UdB-UdDg e ciascun mese, la massima differenza giornaliera fra il prelievo ricalcolato, oggetto di prescrizione, e quello inizialmente attribuito e che CSEA calcoli la compensazione sulla base del minore fra il corrispettivo di scostamento eventualmente applicato dall'impresa di trasporto in esito al ricalcolo e il valore del corrispettivo di scostamento unitario; a tal fine, è necessario porre in capo all'impresa di trasporto di competenza la comunicazione di questi ultimi dati a favore di CSEA;
- inoltre, sempre con riferimento al settore del gas naturale, sia indispensabile confermare quanto indicato nella seconda consultazione in relazione al meccanismo di responsabilizzazione

DELIBERA

Articolo 1 *Definizioni*

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento sono adottate le seguenti definizioni:
- **anno di riferimento:** è l'anno solare rispetto al quale è formulata la richiesta di compensazione;
 - **importi pregressi:** sono gli importi contenuti in fatture con scadenza di pagamento successive al:
 - 1 marzo 2018 per il settore dell'energia elettrica;
 - 1 gennaio 2019 per il settore del gas naturale;
 - per i quali è stata eccepita con successo dall'utente del dispacciamento/utente della distribuzione o dal cliente finale la prescrizione ai sensi della Legge di Bilancio 2018 entro il 31 dicembre 2021;
 - **Legge di Bilancio 2018:** è la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione per lo Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";
 - **servizio di trasporto:** indica con riferimento al settore elettrico, sinteticamente, il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica erogato dall'impresa distributrice, nonché il servizio di trasmissione contrattualizzato e fatturato dalla medesima impresa per conto di Terna S.p.A.; mentre, con riferimento al settore del gas naturale, il servizio effettuato dalle imprese di trasporto;
 - **SII** è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129;
 - **utente richiedente** è colui che richiede, ai sensi del presente provvedimento, la compensazione degli importi non riscossi per effetto della prescrizione,

eccepita dal (o per conto del) cliente finale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 della Legge di Bilancio 2018, ossia con riferimento al:

- a) settore elettrico, è l'esercente la maggior tutela o l'utente del dispacciamento associato ad un punto di prelievo;
- b) settore del gas naturale, è l'utente della distribuzione associato al punto di riconsegna;
- **venditore** è la controparte commerciale del cliente finale, ossia il soggetto parte venditrice di un contratto di fornitura con il cliente finale accreditato al Sistema Informativo Integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 1.1, della deliberazione 166/2013/R/eel, per il settore elettrico, e dell'articolo 1, comma 1.1, della deliberazione 418/2015/R/com, per il settore del gas naturale.

Articolo 2

Oggetto e finalità

- 2.1 Il presente provvedimento istituisce un meccanismo per la compensazione degli importi relativi al servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, al servizio di trasporto e all'approvvigionamento all'ingrosso del gas naturale fatturati dall'utente richiedente ai clienti finali e non riscossi per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4 della Legge di Bilancio 2018 a decorrere dal:
 - a) 1 marzo 2018 per il settore elettrico;
 - b) 1 gennaio 2019 per il settore del gas naturale.
- 2.2 Ciascun utente richiedente, qualora siano rispettate le condizioni di cui all'Articolo 3, ha diritto a ricevere da CSEA la compensazione di cui al comma 2.1 secondo modalità e tempistiche da quest'ultima definite.

Articolo 3

Condizioni di accesso al meccanismo di compensazione

- 3.1 La compensazione di cui al comma 2.1 è riconosciuta rispetto a ricalcoli fatturati che contabilizzano importi:
 - a) riferiti a prelievi risalenti a più di ventiquattro mesi derivanti da una o più precedenti mancate raccolte dei dati di misura effettivi da parte del responsabile della gestione dei dati di misura oppure derivanti da rettifiche di dati di misura precedentemente utilizzati;
 - b) per i quali l'utente richiedente ha eccepito all'impresa di distribuzione la prescrizione nei casi previsti dalla Legge di Bilancio 2018 senza che sia stata fatta valere da quest'ultima alcuna causa ostativa alla maturazione della prescrizione ai sensi della normativa primaria e generale di riferimento.

Articolo 4 *Presentazione della richiesta*

- 4.1 La richiesta di compensazione è presentata a CSEA annualmente, al più tardi in relazione agli eventi di esercizio della prescrizione accolti nei due anni solari antecedenti alla predetta data di presentazione della richiesta, secondo modalità e tempistiche dalla medesima definite.
- 4.2 La richiesta di compensazione di cui al punto 4.1, anche al fine di garantire il monitoraggio degli importi ammessi alla compensazione, deve contenere le seguenti informazioni, nonché eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie da CSEA:
- a) gli elementi identificativi del punto di prelievo/riconsegna al quale si riferisce la richiesta, tra cui, almeno:
 - i. il POD/PdR;
 - ii. la ragione sociale e la partita IVA dell'impresa di distribuzione cui il medesimo punto di prelievo risulta essere connesso;
 - b) gli elementi rilevanti funzionali a quantificare la compensazione, tra cui, almeno:
 - i. con riferimento al settore elettrico, il dettaglio delle partite fisiche espresse in kWh, al netto e al lordo delle perdite convenzionali di rete di cui alla tabella 4 del TIS ad esse applicabili, e raggruppate per anno di competenza che dovranno essere le minori fra:
 - quelle oggetto di prescrizione da parte del cliente finale nei confronti dell'utente;
 - quelle corrispondenti alle differenze fra i prelievi del POD ricalcolati dall'impresa distributrice a seguito del nuovo dato di misura o rettifica e quelli precedentemente comunicati ai fini della fatturazione del servizio di trasporto;
 - ii. con riferimento al settore del gas naturale, il dettaglio delle partite fisiche, espresse in Smc e raggruppate per anno di competenza e *city gate*, che dovranno essere le minori fra:
 - quelle oggetto di prescrizione da parte del cliente finale nei confronti del proprio venditore;
 - quelle corrispondenti alle differenze fra i prelievi del PdR ricalcolati dall'impresa di distribuzione a seguito del nuovo dato di misura o rettifica e quelli precedentemente comunicati, nonché
 - iii. sempre con riferimento al settore del gas naturale, nel caso per effetto del ricalcolo il richiedente abbia sostenuto l'applicazione di corrispettivi di scostamento da parte del proprio UdB, il corrispettivo applicato per effetto del ricalcolo, la massima differenza giornaliera fra il prelievo ricalcolato, oggetto di prescrizione, e quello precedentemente attribuito per ciascun *city gate*, ciascun rapporto UdB-UdDg e ciascun mese.

- 4.3 Le informazioni trasmesse a CSEA ai sensi del comma 4.1, nonché le eventuali integrazioni richieste, sono accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/00 dell'utente richiedente attestante il rispetto delle condizioni di accesso al meccanismo di cui al comma 3.1, nonché la veridicità e la correttezza delle informazioni trasmesse per le parti di competenza.
- 4.4 Nel caso in cui l'utente richiedente non operi anche in qualità di controparte commerciale nei confronti dei clienti finali cui è riferita la richiesta di compensazione e nel caso in cui l'utente richiedente benché operi in qualità di controparte commerciale serva una o più ulteriori controparti commerciali, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/00 riporta le dichiarazioni assunte dalle controparti commerciali per le quali l'utente richiedente è tenuto a verificare la coerenza tra quanto dichiarato dalle controparti commerciali e le fatture di trasporto/vettoriamento emesse dalle imprese di distribuzione in cui sono fatturati gli importi per cui si chiede la compensazione.

Articolo 5

Quantificazione della compensazione

- 5.1 Con riferimento al settore elettrico, l'ammontare della compensazione è determinato, in relazione a ciascun anno n a cui si riferiscono le partite fisiche oggetto della richiesta di compensazione, sulla base della seguente formula:

$$CPB_n = \sum_f (QTA_{n,f} * P_{n,f})$$

dove:

- a) $QTA_{n,f}$ sono le partite fisiche di cui al punto 4.2, lettera b), punto i. relative a ciascun anno n ;
- b) $P_{n,f}$ è il prezzo medio riferito a ciascun anno n attribuito all'energia elettrica prelevata oggetto di compensazione, pari alla somma:
 - i. del valor medio annuo, calcolato in riferimento a ciascun anno n , dei corrispettivi unitari di dispacciamento di cui all'articolo 24 del TIS;
 - ii. del costo della materia prima posto pari, in ciascun anno n , alla media aritmetica dei valori orari del Prezzo Unico Nazionale (PUN) nell'anno n .

- 5.2 Con riferimento al settore del gas naturale, l'ammontare della compensazione è determinato come somma di due termini:

- 1) C_{UD} calcolato sulla base della seguente formula:

$$C_{UD} = PF * PM + C_T$$

dove:

- a) PF sono le partite fisiche di cui al comma 4.2, lettera b), punto ii.;
- b) PM è il prezzo medio, relativo all'anno a cui si riferiscono le partite fisiche oggetto di compensazione, attribuito al gas naturale prelevato oggetto della richiesta di compensazione, pari alla somma:
 - i. dei corrispettivi variabili di trasporto applicati ai *city gate* al PdR;
 - ii. del costo della materia prima come indicato dal *System Average Price* o SAP;

- c) C_T rappresenta il conguaglio dei corrispettivi di capacità di trasporto ove rideterminati in sede di aggiustamento;
- 2) CCS_{UdB} relativo al conguaglio dei corrispettivi di scostamento della capacità pari al minore fra:
 - d) il corrispettivo applicato per effetto del ricalcolo dal proprio UdB comunicato ai sensi del comma 4.2, lettera b), punto iii;
 - e) prodotto tra la massima differenza giornaliera di cui al comma 4.2, lettera b), punto iii e il valore del corrispettivo di scostamento unitario;
 - f) il corrispettivo di scostamento eventualmente applicato dall'impresa di trasporto all'UdB in esito al ricalcolo.

Articolo 6 *Disposizioni a CSEA*

- 6.1 CSEA verifica la completezza delle istanze di partecipazione ai fini dell'ammissibilità di queste ultime, calcola e comunica preliminarmente a ciascun utente richiedente l'ammontare di cui ai commi 5.1 e 5.2.
- 6.2 CSEA liquida le relative partite a valere sul "Conto per la compensazione degli importi non riscossi per l'applicazione delle disposizioni della Legge di Bilancio 2018" per il settore dell'energia elettrica di cui all'articolo 7 e, per il settore del gas naturale, sul fondo per la copertura degli oneri connessi al *settlement* gas, di cui al punto 5.1 della deliberazione 782/2017/R/gas, mantenendone separata evidenza.
- 6.3 Con cadenza annuale CSEA invia all'Autorità una relazione con l'ammontare degli importi compensati a ciascun utente richiedente nell'anno precedente.
- 6.4 CSEA verifica a campione, anche attraverso ispezioni, la correttezza e la veridicità del contenuto della documentazione fornita dagli utenti richiedenti ai sensi del presente provvedimento. A tal fine CSEA può richiedere agli utenti richiedenti ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite in sede di presentazione della richiesta di compensazione di cui all'articolo 4.
- 6.5 Per le finalità di cui al comma 6.4, il numero delle imprese e delle istanze da sottoporre a verifica, per ciascuna impresa, è valutato in base al numero complessivo delle istanze presentate, sulla base di indicazioni dei competenti Uffici dell'Autorità.

Articolo 7 *Conto per la compensazione degli importi non riscossi per l'applicazione delle disposizioni della legge di bilancio 2018*

- 7.1 Con riferimento al settore elettrico:
 - a) è istituito presso CSEA il "Conto per la compensazione degli importi non riscossi per effetto dell'applicazione delle disposizioni della Legge di Bilancio 2018";

- b) il suddetto conto è alimentato con gli importi relativi al meccanismo di incentivazione di cui all'articolo 8.

Articolo 8

Implementazione di misure per l'incentivazione alla riduzione delle rettifiche pluriennali per il settore elettrico

- 8.1 A decorrere dall'anno 2023 ciascuna impresa di distribuzione di energia elettrica è tenuta a versare in ciascun anno n a CSEA, secondo tempistiche e modalità da quest'ultima definite, un ammontare pari a:

$$P_{PB} = CU_{DMP} * (\alpha * V_{rp})$$

- a) CU_{DMP} : è un corrispettivo unitario calcolato come media aritmetica dei valori orari del PUN e dei valori mensili dei corrispettivi unitari di dispacciamento di cui all'articolo 24 del TIS relativi agli anni di competenza delle quantità di energia elettrica sottostanti ai ricalcoli fatturati dalla medesima impresa di distribuzione nell'anno $n-1$ utilizzati ai fini della determinazione del V_{rp} ;
- b) V_{rp} : fatto salvo quanto previsto al comma 8.2, è pari alla sommatoria in valore assoluto delle quantità di energia elettrica sottostanti ai ricalcoli fatturati dalla medesima ID nell'anno $n-1$ derivanti da una o più precedenti mancate raccolte delle misure effettive, oppure derivanti da rettifiche di dati di misura effettivi precedentemente utilizzati, per la quota parte antecedente i 24 mesi dalla data di messa a disposizione, rispettivamente, del dato di misura effettivo o della rettifica;
- c) α è un fattore determinato, sulla base dei dati relativi all'anno precedente a quello in cui il medesimo fattore viene applicato, come prodotto tra:
- il rapporto tra i volumi di energia elettrica rettificati che generano importi prescrivibili e il totale dei volumi rettificati;
 - il rapporto tra i volumi di energia elettrica effettivamente eccipienti e il totale dei volumi eccipienti.

Il valore del fattore α per ciascun anno n è definito nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento.

- 8.2 Sono escluse dalla quantificazione del V_{rp} le quantità di energia elettrica sottostanti ai ricalcoli fatturati dall'impresa di distribuzione nell'anno $n-1$ per le quali la medesima abbia indicato agli utenti del trasporto sue controparti, secondo le tempistiche e modalità previste dalla deliberazione 603/2021/R/com e dal presente provvedimento, la sussistenza di una causa ostativa alla maturazione della prescrizione ai sensi della normativa primaria e generale di riferimento.
- 8.3 L'Autorità annualmente, anche sulla base della raccolta dati di cui al comma 8.1, aggiorna la Tabella 1 allegata al presente provvedimento al fine di definire il valore del fattore α da applicare ai fini del calcolo dell'ammontare P_{PB} .
- 8.4 Entro il 31 luglio di ogni anno, con comunicazione del Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità, vengono definite le modalità, i tempi e le informazioni che le principali imprese di vendita e

imprese di distribuzione devono inviare all'Autorità ai fini dell'aggiornamento del fattore α di cui al comma 8.1.

- 8.5 Per le finalità di cui al presente articolo CSEA annualmente calcola e comunica alle imprese di distribuzione gli ammontari da versare.

Articolo 9

Soppresso

Articolo 10

Disposizioni transitorie e finali

- 10.1 Al fine di permettere l'implementazione del meccanismo di compensazione di cui al comma 2.1, nonché di quanto previsto all'articolo 8, CSEA, entro 5 mesi dall'approvazione del presente provvedimento, definisce le modalità e le tempistiche per la trasmissione delle informazioni rilevanti ai fini della presentazione delle richieste di compensazione e i termini di cui all'articolo 6, e le invia per verifica e approvazione al Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità. Entro le medesime scadenze CSEA rappresenta all'Autorità eventuali previsioni che ritiene necessarie per l'efficiente funzionamento del meccanismo e la tutela dell'integrità del sistema elettrico e del gas naturale, anche con riferimento all'istituto della cessione del credito.
- 10.2 CSEA può definire eventuali deroghe alle modalità e alle tempistiche di cui al comma 10.1 qualora necessarie per consentire la compensazione degli importi pregressi immediatamente a valle del completamento delle attività finalizzate alla piena attuazione delle disposizioni del presente provvedimento.
- 10.3 Per le finalità di cui al presente provvedimento, le imprese di distribuzione, le imprese di trasporto di gas naturale, Terna e Snam Rete Gas, in qualità di responsabile del bilanciamento, forniscono a CSEA le informazioni dalla medesima richieste e necessarie alla quantificazione delle compensazioni e alle verifiche delle informazioni dichiarate dagli utenti richiedenti in fase di presentazione dell'istanza di riconoscimento della compensazione, nonché alla determinazione degli importi di cui al comma 8.1.
- 10.4 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali per i seguiti di propria competenza.
- 10.5 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

21 dicembre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini

Tabella 1: valori del fattore α di cui al comma 8.1

2023	0,22
------	------